## VERBALE DI ACCORDO

PER L'ISCRIZIONE DEI LAVORATORI ASSUNTI CON LE NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI INTRODOTTE CON LA LEGGE 30 DEL 14/02/2003 (LEGGE BIAGI) ALLA CASSA MUTUA PROVINCIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CASSE RURALI – B.C.C. DEL TRENTINO E DEGLI ENTI COLLEGATI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

F

## AL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CASSE RURALI TRENTINE

In data 15 LUGLIO 2004, presso la sede della Federazione Trentina delle Cooperative, in Via Segantini 10 a Trento

tra

la Federazione Trentina delle Cooperative, rappresentata dal delegato della Federazione stessa alle relazioni sindacali nonché Presidente della delegazione sindacale delle Casse Rurali Trentine ing. Adriano Orsi, unitamente alla delegazione sindacale delle Casse Rurali - B.C.C. della Provincia di Trento, composta dai signori: Garbari Italo, Pisoni Elio, Redolf Gianfranco, Vadagnini Carlo, nonché assistita da Paolo Pettinella e Paolo Condini dell'Unità di servizio sindacale della Federazione e da Alessandro Bonazza dell'Ufficio Casse Rurali della medesima;

e

la F.A.B.I., rappresentata dai segretari Gianni Debiasi, Domenico Mazzucchi, Stefano Fontana e Dante Riccamboni, nonché dai delegati Franco Antolini, Igor Gilmozzi, Alessio Zanoni

## Premesso che

- in data 24 ottobre 2003 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuativo della legge 30 del 14 febbraio 2003 e che tale legge ha introdotto, tra l'altro, due nuove figure contrattuali di lavoro dipendente, quali il contratto di inserimento e il nuovo contratto di apprendistato,
- fra le parti stipulanti, vi è la condivisa volontà di far beneficiare delle prestazioni assistenziali e previdenziali integrative offerte dal F.I.P. e dalla Cassa Mutua, anche ai lavoratori assunti con dette nuove tipologie contrattuali,
- l'articolo 5 comma 2 dello Statuto del Fondo pensione per il personale dipendente delle Casse Rurali Trentine prevede che: "Possono richiedere l'iscrizione al FONDO tutti i dipendenti in forza agli ENTI aderenti che prestano la loro attività non in pianta stabile ma con le diverse tipologie di contratto di lavoro individuate con apposito Accordo Sindacale dalle Parti Costitutive e firmatarie."
- l'articolo 4 comma 1 dello Statuto della Cassa Mutua Provinciale per il personale dipendente delle Casse Rurali Banche di Credito Cooperativo e degli Enti collegati della Provincia di Trento prevede che: "Sono altresì soci-iscritti anche i lavoratori subordinati in forza alle Casse Rurali Banche di Credito Cooperativo della Provincia di Trento ed agli Enti, che prestano la loro attività non in pianta stabile ma con le diverse tipologie di contratto di lavoro individuate tempo per tempo dalla contrattazione collettiva, ovvero da accordi sindacali stipulati dalle Parti firmatarie del presente accordo, come destinatarie della prestazioni della Cassa Mutua."

delle prestazioni della Cassa Mutua."

my Et

## Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seguente verbale di Accordo.

Le parti firmatarie, in qualità di Parti costitutive degli Enti sopra richiamati, concordano, a norma degli Statuti del Fondo pensione per il personale dipendente delle Casse Rurali Trentine e della Cassa Mutua Provinciale per il personale dipendente delle Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo e degli Enti collegati della Provincia di Trento, di permettere l'iscrizione ai lavoratori assunti con le nuove tipologie contrattuali indicate in premessa, ove costituite in base alla legge ed alle previsioni di accordi e contratti collettivi tempo per tempo vigenti.

I criteri di accesso e di iscrizione al Fondo Pensione ed alla Cassa Mutua per le predette tipologie contrattuali sono equiparati a quelli dei contratti a tempo indeterminato.

FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE

F.A.B.I.